

Fare legn.

N. 14 Reg. Del.

COMUNE DI CAMPO CALABRO



Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: } Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.-

L'anno millenovecentonovanta 94 addi 7 del mese di Ottobre
alle ore 17,30 convocato come da avvisi scritti in data 3/10/94 consegnati a domicilio
dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Sig.
IDONE DOMENICO di ☒ PRIMA ☐ SECONDA convocazione,
il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
1	LAGANA' FORTUNATO	SI	9	VIGLIANISI GIANFRANCO MARIO	SI
2	IDONE DOMENICO cl. 1959	SI	10	CALABRO' ANDREA	SI
3	ESILIATO GIUSEPPE	SI	11	PANSERA GRAZIA	SI
4	PATAFI PIETRO	SI	12	SCOPELLITI ANTONIO	SI
5	COTRONEO ANTONIO	SI	13	SCAPPATURA CATERINA	SI
6	SCOPELLITI ANTONINO	SI	14	SERGI FRANCESCO ANTONIO	SI
7	VERMIGLIO SANTO SALVATORE	SI	15	COTRONEO FORTUNATO	SI
8	IDOTTA ANTONIO CARMELO	SI	16	SCOPELLITI GIUSEPPE cl. 1916	SI

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. =

Partecipa il Segretario Comunale PARRELLI Dr. FRANCESCO.

IL PRESIDENTE

constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 16 su N. 16 Consiglieri assegnati al Comune e su N. 16 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

- il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso parere ;
- il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **Favorevole** ;
- il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità ha espresso parere **Favorevole** per come in calce riportato, DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Per la votazione vengono nominati dal Presidente, come scrutatori i Sigg. Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi del Decreto Legislativo 15/11/93, n.507 il Comune deve modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni uniformandosi alle predette disposizioni di legge;

Visto il Regolamento predisposto dall'Ufficio di Ragioneria e composto da n.20 articoli e di un allegato;

A voti unanimi;

DELIBERA

- Approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni composto di n.20 articoli e di un allegato che ne forma parte integrante della presente delibera.-

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione della tassa	Pag.	4
» 2 - Oggetto della tassa	»	4
» 3 - Presupposto della tassa	»	4
» 4 - Soggetti passivi e responsabili.....	»	4
» 5 - Tariffe e gettito della tassa	»	6
» 6 - Misurazione dei locali e delle aree.....	»	6
» 7 - Aree tassabili con superficie ridotta.....	»	6
» 8 - Locali ed aree non tassabili.....	»	8
» 9 - Riduzioni della tassa	»	8
» 10 - Criteri per le riduzioni tariffarie.....	»	10
» 11 - Criteri per le agevolazioni tariffarie.....	»	12
» 12 - Classi dei locali e delle aree tassabili.....	»	12
» 13 - Tassa giornaliera di smaltimento	»	13

Parte II

PROCEDURE E SANZIONI

Art. 14 - Denunce	»	13
» 15 - Accertamento, riscossione e contenzioso	»	16
» 16 - Mezzi di controllo	»	16
» 17 - Sanzioni.....	»	16

Parte III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie.....	»	18
» 19 - Funzionario responsabile	»	18
» 20 - Entrata in vigore.....	»	18

Allegato

Classificazione dei locali e delle aree (e relativa tariffa).....	»	20
---	---	----

Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa

1. È istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi e secondo le norme del Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e le disposizioni del presente regolamento.
2. La tassa si applica in base all'apposita tariffa annuale di cui al successivo articolo 5.

Art. 2

Oggetto della tassa

1. La tassa ha per oggetto il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinato da apposito regolamento ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 3

Presupposto della tassa

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto lgs. 507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata nei modi previsti dal regolamento del servizio di cui all'articolo precedente, fatte salve le esclusioni di legge e regolamento.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 4

Soggetti passivi e responsabili

1. Ai sensi dell'art. 63 del decreto lgs. 507/1993, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Il Comune, quale ente impositore della tassa, non è soggetto passivo per i locali e le aree

adibite ad uffici e servizi comunali.

3. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione affittati con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

Art. 5

Tariffe e gettito della tassa

1. La tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 69 del decreto lgs. 507/1993 e commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, in conformità all'art. 61 del decreto lgs. 507/1993, all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe, nella quale deliberazione deve essere indicato anche il grado di copertura del costo del servizio di smaltimento.

Art. 6

Misurazione dei locali e delle aree

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

3. Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.

4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 63, comma 2, del decreto lgs. 507/1993, la tassa viene determinata, per le parti comuni del condominio la cui superficie non risulti indicata nella denuncia, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota del (1) 2, 5, 10% in presenza, rispettivamente, di almeno 8, 4, 2 condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

(1) La quota può variare dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini (ad esempio aumento del 2%, 5%, e 10% in presenza, rispettivamente, di almeno 8, 4 e 2 condomini).

Art. 7

Aree tassabili con superficie ridotta

1. Ai sensi dell'art. 66 del decreto lgs. 507/1993, le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa sono computate nella misura del

25%; le altre aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle predette, sono computate nella misura del 50%.

(INTEGRATO CON DELIBERA C.C.)
n. 27 del 28/5/96

Art. 8
Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione dell'art. 62, comma 2, del decreto lgs. 507/1993, si considerano non tassabili, a titolo puramente esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) solai e simili non adattabili ad altri usi (con altezza non superiore a metri 1,50);
- c) superfici scoperte e coperte riservate esclusivamente alla sola pratica sportiva;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze quali gas, acqua, luce;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- f) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- g) edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, e simili).

2. Sono inoltre non tassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiarati di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D.P.R. n. 915/1982, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.

~~3. In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali od aree, di rifiuti urbani e rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie di superficie tassabile è~~

(1) Nel caso in cui venga prevista una riduzione, occorre individuare le categorie di attività produttive di rifiuti tossici o nocivi (es. lavanderie, laboratori fotografici, officine meccaniche, gabinetti radiologici e dentistici, ecc.) e le rispettive percentuali di riduzione della superficie (art. 62, comma 3, del decreto lgs. 507/1993).

Art. 9
Riduzioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 59 del decreto lgs. 507/1993, nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa è applicata:

- in misura pari al 40 % (1) della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri;
- in misura pari al 30 % (1) della tariffa se detta distanza non supera 1.000 metri;

- in misura pari al 20 % (1) della tariffa se detta distanza supera 1.000 metri.

2. Nei casi di carenza o grave irregolarità del servizio, previsti dal comma 4 del citato articolo 59, per una durata non inferiore ad almeno trenta giorni, la tassa è applicata, previa formale e motivata diffida degli utenti interessati al gestore del servizio e ove non si provveda a regolarizzare il servizio stesso nei successivi trenta giorni, nella misura del 40 % (2) della tariffa per tutto il periodo di irregolare funzionamento del servizio.

(1) La misura della tassa non può essere superiore al 40% (può essere prevista, ad es. una tassa pari al 40%, 25% e 10% della tariffa, in rapporto ad una distanza, rispettivamente, non superiore a 500 metri, non superiore a 1500 metri e superiore a 1500 metri).
(2) Non superiore al 40% della tariffa

Art. 10

Criteri per le riduzioni tariffarie

1. In relazione agli artt. 66 e 68 del decreto lgs. 507/1993, le eventuali riduzioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, vanno graduate come segue:

a) abitazioni con unico occupante:

la riduzione non può essere superiore a 1 30% (1);

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune:

la riduzione non può essere superiore a 1 30% (1);

c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività:

la riduzione non può essere superiore a 1 30% (1);

d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale:

la riduzione non può essere superiore a 1 30% (1);

e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale:

la riduzione non può essere superiore a 1 30% (2);

f) nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto lgs. 507/1993:

la riduzione non può essere superiore a 30% (3).

2. Le riduzioni tariffarie non (4) sono tra loro cumulabili e vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e con effetto dall'anno successivo con provvedimento **Del funzionario responsabile convalidato dalla Giunta Comunale** (5)

3. Esse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste.

4. Allorché tali condizioni vengano meno, l'interessato ha l'obbligo di presentare denuncia

integrativa o di variazione e la tassa si applica per intero dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso in cui il venir meno di tali condizioni venga accertato d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto lgs. 507/1993.

(1) La riduzione massima può essere di un terzo

(2) La riduzione massima può essere del trenta per cento

(3) Fissare il limite massimo della riduzione ovvero depennare nel caso in cui la riduzione non venga accordata

(4) Depennare il "non" nel caso si consenta la cumulabilità

(5) Della giunta comunale ovvero del funzionario responsabile del servizio.

Art. 11

Criteri per le agevolazioni tariffarie

1. In relazione all'art. 67 del decreto lgs. 507/1993, le eventuali agevolazioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, possono essere stabilite nei seguenti limiti massimi:

- a) per coloro che versano in condizioni di disagio socio-economico: Riduzione massima del 30% (1);
- b) per associazioni od enti che perseguono finalità di riconosciuto valore socio-culturale: Riduzione massima del 30% (1);

2. Le agevolazioni tariffarie sono attribuite, su domanda degli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc. di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Esse competono anche per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni richieste.

4. Allorché tali condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dell'interessato o accertamento d'ufficio, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso d'accertamento d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto lgs. 507/1993.

5. Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

(1) Fissare il limite massimo della agevolazione attribuibile (ad es. fino all'esenzione totale, fino alla riduzione massima del 75%, ecc.), ovvero depennare nel caso in cui non vengano consentite tali agevolazioni.

Art. 12

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi ai sensi dell'art. 79 del decreto lgs. 507/1993, si applicano le classi definite con il precedente regolamento approvato con deliberazione n. 33 del 30/6/91, quali risultano, insieme con le rispettive tariffe della tassa, nell'elenco allegato al presente regolamento.

2. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati, si applicano

le tariffe previste per i locali ed aree con usi o destinazioni assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 13

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del decreto lgs. 507/1993; è temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 % (1), senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree (2).

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del decreto 507/1993.

4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori; per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

(1) Cinquanta per cento

(2) Depennare nel caso in cui la riduzione venga consentita

Parte II PROCEDURE E SANZIONI

Art. 14

Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 63 del decreto lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità

siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

Art. 15

Accertamento, riscossione e contenzioso

(MODIFICATO CON ATTO C.C. n. 9)
DEL 13/3/2000

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità agli articoli 71 e 72 del decreto lgs. 507/1993.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 e successive modificazioni.

Art. 16

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del decreto lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 17

Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del decreto 507/1993.

2. Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste dal comma 3 dello stesso articolo 76, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Parte III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del decreto lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

Art. 19

Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale nomina il funzionario responsabile di cui all'art. 74 del decreto lgs. 507/1993, cui compete anche la gestione dinamica del presente regolamento

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1995

Previa approvazione da parte degli organi competenti.-

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

Tariffa per mq. di superficie
(delibera n. 33 del 15.6.94)

Categoria 1^: Locali adibiti ad abitazione civile	80.000	1.160 al mq.
Categoria 2^: locali adibiti ad uffici pubblici, Enti parastatali, Scuole pubbliche e private, convitti, collegi, ospedali non operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le funzio- nità del sistema Sanitario Nazionale, Istituti di ricovero e di assistenza, studi artistici, associazioni di natu- ra esclusivamente religiosa, culturale, politica, sportiva, sindacale, stazioni ferroviarie, musei e biblioteche.	100.000	1.735
Categoria 3^: Locali adibiti a locande, trattorie, alberghi, case di salute, botteghe e la- boratori artigiani, studi fotografici, esercizi di generi alimentari, bagni pubblici	120.000	1.850
Categoria 4^: Locali adibiti a ristoranti, bar, rostic- cerie, negozi, librerie, studi profes- sionali	150.000	2.310
Categoria 5^: Locali adibiti ad autorimesse, magazzi- ni, depositi, stabilimenti industriali con una superficie inferiore a mq. 3.000 " " per le superfici ecced. i 3.000 mq.	160.000	3.010
Categoria 6^: Teatri, cinema, banche, uffici commer- ciali e industriali, sale da gioco ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza speciale di P.S. -	200.000	3.470

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

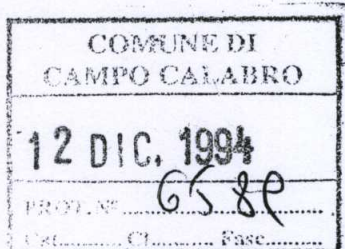
SEZIONE DECENTRATA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. N.

10209/FDIAV

- 2 DIC. 1994

Li



AL Signor Sindaco
del Comune di
Campo Calabro

OGGETTO: Delibera CC 14/1994 - Approv. regolamento per
l'applicazione delle tasse smaltimento e s.v. intervi.

Si comunica che questa Sezione nella seduta del 1 - DIC. 1994 ha preso in
esame l'atto specificato in oggetto di codesto Ente e con decisione n. 10784 r. v., si è
pronunziata nei seguenti termini:

NON RILEVA VIZI

IL SEGRETARIO

(Dott. Giuseppe Cardile)

Cardile



COMUNE DI CAMPO CALABRO
(PROV. DI REGGIO CAL.)

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera dopo l'approvazione
tutoria, è stata ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale, ai
sensi dell'art. 21 della legge 9/6/1947, n. 530 per 15 giorni
consecutivi dal 13/12/1994 al 27/12/1994, senza
opposizioni.

Campo Calabro, Li 30/12/1994



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Stillitano Antonino)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO
responsabile del servizio

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO
del servizio Ragioneria

PARERE FAVOREVOLE

sotto il profilo della legittimità

IL SEGRETARIO

Annotato per gli effetti del 5° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'impegno di spesa di

L. _____ al cap. _____ del bilancio _____

ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RAGIONIERE

Data _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
del 17 NOV. 1994 al 1-12-P4

Data 17 NOV. 1994

Prot. n. 6033

IL MESSO COMUNALE
Spina Giovanni

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 17-11-94

e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni.

Data 8-12-94

IL SEGRETARIO

Pr. Phil. Antonio Antonino

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- ☐ perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(Artt. 46 - comma 6 e 47 - comma 3)
- ☐ perchè decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.:
- ☐ dell'atto (Art. 46 - comma 1°)
- ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti
(Art. 46 - comma 4)
- ☒ avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato
vizi di legittimità (Art. 46 - comma 5)

Data 12-12-1994

IL SEGRETARIO

Pr. Phil. Antonio Antonino

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione _____

Prot. n. _____

Controllata senza rilievi ai sensi della legge 8/6/1990,
n. 142, nella seduta del _____

IL PRESIDENTE

f.to _____

p. c. c. IL SEGRETARIO

f.to _____

Per copia conforme all'originale.

Campo Calabro, li 17 NOV. 1994



IL SEGRETARIO CAPO